



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 01 ottobre 2015

Alle Direzioni regionali ed interregionali delle
dogane

Alla Direzione Interprovinciale di Bolzano e
Trento

Protocollo: RU 107879

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: D.M. 29.3.1994. Carburanti agevolati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. Visto dell'autorità comunale sulle istanze presentate dai titolari di licenza/autorizzazione per la fruizione del beneficio fiscale.

Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di indirizzi operativi circa l'applicabilità di talune disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/2000 nel procedimento di concessione del credito d'imposta a favore degli esercenti il servizio taxi.

Come noto, l'agevolazione prevista al punto 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza trova la sua disciplina nel D.M. 29.3.1994 il quale all'art. 2, comma 2, dispone che l'istanza del richiedente sia sottoposta al preventivo visto dell'autorità comunale che convalida, tra l'altro, quanto dichiarato nella medesima istanza.

Al riguardo, si registrano in sede locale iniziative intraprese da organi di enti pubblici territoriali che, promuovendo nuove modalità procedurali ispirate al principio di semplificazione amministrativa ed alternative a quella fissata dal D.M. 29.3.1994, indirizzerebbero i soggetti interessati ad avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di dare attuazione al citato art. 2, comma 2, del decreto ministeriale sopra indicato.

Ciò, in particolare, sul presupposto della asserita ingiustificata presentazione della medesima istanza a due uffici differenti della Pubblica Amministrazione in momenti diversi.

Nello specifico, dall'esame delle previsioni contenute nel richiamato art. 2 del D.M. 29.3.1994 emerge che il titolare della licenza o di autorizzazione procede, esso stesso, ad indicare nella propria istanza annuale gli estremi dei titoli abilitativi, i dati identificativi dell'autovettura nonché a dichiarare i giorni di effettivo servizio prestato.

L'atto cui viene chiamata, successivamente, l'autorità comunale costituisce espressione di un potere di accertamento sull'avvenuto svolgimento dell'attività che dà titolo all'agevolazione, rimesso all'organo che presiede alla regolazione del settore del servizio pubblico di taxi.

Attesa la struttura del beneficio fiscale configurata dalla disposizione primaria, si ritiene che la valenza giuridica del visto dell'organo comunale non può risolversi in una mera attività di certificazione, che sarebbe oltretutto una duplicazione di quanto già dichiarato dall'esercente il servizio, ma piuttosto in un riscontro del regolare esercizio del servizio pubblico da parte del soggetto richiedente.

Non va sottaciuta, inoltre, la forte incidenza che tale fase procedimentale assume per la tutela dell'interesse fiscale garantendo un controllo sistematico delle istanze e potendo le sue risultanze precludere, in estrema ipotesi, l'accesso alla misura agevolativa e comunque vincolare il calcolo del credito d'accisa spettante.

Il suddetto atto, pertanto, predetermina il contenuto decisorio del provvedimento dell'Ufficio delle dogane che, sostanzialmente, ne formalizza gli effetti conferendo altresì certezza alla posizione riconosciuta al richiedente.

In considerazione del conflitto potenzialmente configurabile tra norme tributarie disciplinanti specifiche agevolazioni fiscali e disposizioni di carattere generale in materia di semplificazione procedimentale, questa Struttura centrale ha ritenuto opportuno investire l'Avvocatura Generale dello Stato sulla sostenibilità dell'orientamento contrario alla possibilità di sostituire i riscontri preventivi di ammissibilità, rimessi ad organi esterni a questa Agenzia, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto interessato.

Premesso che l'art. 47 DPR n. 445/2000 prevede che tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 del decreto medesimo sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di notorietà, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, secondo quanto espresso dal suddetto Organo Legale, la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del DM 29.3.1994, per il quale è richiesto il visto dell'ente locale, costituisce proprio quell'eccezione da considerarsi espressa e che esclude l'utilizzabilità della

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, tra cui l'Agenzia.

Ne consegue che la predetta dichiarazione sostitutiva non può essere utilizzata dall'interessato per comprovare stati, qualità personali e fatti, quali sono quelli previsti dall'art. 2 del DM 29.3.1994, in ragione delle esigenze di tutela fiscale sopra manifestate.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la procedura in esame non può essere ricondotta alla sfera di applicazione delle forme di semplificazione delle attività connesse alla presentazione di istanze e, conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal privato non è equiparabile all'iter che si esaurisce con il visto dell'autorità comunale apposto sull'istanza del richiedente.

Rimanendo impregiudicati gli effetti prodotti dai provvedimenti già emessi, si chiede a codeste Direzioni di invitare i propri Uffici locali a tener conto per l'avvenire nella cura delle proprie incombenze dell'indirizzo interpretativo sopra delineato che, all'occorrenza, potrà essere sostenuto dinanzi all'autorità comunale che si opponesse all'esercizio delle prerogative assegnate dal D.M. 29.3.1994.

Dell'eventuale realizzarsi di tale evenienza, anche al fine di scongiurare possibili ripercussioni sugli aventi diritto, si prega comunque di informare questa Struttura centrale.

Il Direttore centrale ad interim

f.to Dott. Pasquale Di Maio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93*